

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore On. La Loggia come risultante dall'approvazione delle proposte di modifica</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, il ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, propone che la pubblicità dei lavori, limitatamente alle dichiarazioni di voto, sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, comunica che, ai fini di mero coordinamento formale del testo nelle premesse del parere a propria firma, terzo capoverso, le parole « imposta sul reddito delle persone fisiche » devono intendersi sostituite con le seguenti: « imposta sul valore aggiunto ».

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rammenta che il suo gruppo ha sostenuto sin dall'inizio la riforma federalista introdotta dalla legge delega ritenendola un'importante opportunità di sviluppo per l'intero Paese e l'occasione di realizzare negli enti locali modelli organizzativi finalmente improntati ai principi di responsabilità, economicità ed efficienza, pur nella salvaguardia dei diritti e dei servizi alla cittadinanza. Pur apprezzando gli sforzi profusi dal Ministro nel tentativo di ampliare il consenso parla-

mentare sul provvedimento in esame, sostiene tuttavia che l'attesa riforma federale, nei termini in cui il Governo intende attuarla, disattende inopinatamente i principi ed i dettami della delega. Nel rilevare che uno dei profili nevralgici della riforma attiene alle modalità volte a separare il potere di spesa rispetto alla responsabilità del prelievo, osserva che tale profilo non viene assolutamente regolato nel testo, ai sensi del quale il margine della discrezionalità degli enti locali in ordine alla funzione impositiva è del tutto esiguo e marginale. Rileva che anche l'accordo raggiunto tra il Governo e l'Associazione nazionale dei comuni italiani è di modesta portata in quanto si limita esclusivamente a consentire agli enti locali di aumentare il prelievo fiscale attraverso la modifica delle aliquote delle imposte, ovvero introducendo le ipotesi di tassa di soggiorno e tassa di scopo. Ribadisce pertanto il giudizio fortemente negativo del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore La Loggia. Ritiene inoltre che, qualora la suddetta proposta di parere non dovesse essere approvata dalla Commissione, nell'ambito della maggioranza si dovrebbe riflettere sul dato che riforme di tale portata come quella federalista esigono larghe maggioranze parlamentari e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo riformatore.

La senatrice Helga THALER AUSSE-RHOFER (UDC-SVP-IS-AUT) dando atto dell'impegno del Ministro e della Commissione nello svolgere i lavori sul presente decreto, anche sforzandosi di trovare un accordo con i comuni, sottolinea come a suo avviso il Governo abbia dimostrato di tenere fede all'impostazione di fondo della legge delega sul federalismo fiscale in relazione al rispetto degli statuti delle autonomie speciali. Nel condividere in particolare la nuova misura di tassazione dei canoni di locazione introdotta con la cedolare secca, annuncia il voto favorevole al provvedimento da parte del proprio gruppo.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ringraziando sinceramente il ministro Cal-

deroli per l'attività svolta e per la disponibilità nelle relazioni interpersonali, nonché il presidente La Loggia per l'equilibrio dimostrato nella conduzione dei lavori, ricorda che il proprio gruppo ha da sempre ritenuto che attraverso il federalismo si possa operare una riforma del sistema, cercando di portare un contributo positivo, anche nell'evidenziare le criticità di ordine costituzionale e sulla struttura finanziaria del provvedimento. Le problematiche della finanza locale sono ovviamente condizionate dai tagli ai bilanci degli enti locali disposti dalle recenti manovre finanziarie. Ritiene che lo spirito della legge n. 42 del 2009 sia stato tradito relativamente a tre profili: la maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in quanto chi pagherà le tasse locali (in gran parte contribuenti non residenti) non potrà valutare democraticamente i propri amministratori; il fatto che il decreto si intreccia fortemente con la definizione dei fabbisogni *standard*, che rimangono tuttora nell'incertezza; il rischio, infine, che il testo potrebbe determinare un aumento assai significativo del prelievo fiscale a carico dei cittadini. A tal fine ricorda la presentazione di un emendamento che puntava all'invarianza tributaria del provvedimento in esame, che tuttavia non è stato accolto, preferendo il relatore d'intesa con il Governo – nella riformulazione – fare riferimento all'invarianza complessiva del federalismo fiscale. Anche l'introduzione di una imposta di soggiorno si presta a valutazioni negative, in quanto determinerà effetti depressivi sul comparto del turismo e creerà sperequazioni tra i comuni.

Ricordando che il gruppo dell'Italia dei Valori si è sempre dichiarato favorevole ad approfondire alcune criticità evidenziate, ritiene che si sarebbe potuto addivenire ad una migliore formulazione del testo, ma per la valenza politica che il provvedimento ha assunto, deve, con rammarico, dichiarare il proprio voto contrario.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nell'esprimere il proprio apprezzamento per il serio impegno mostrato dal Governo

e dal relatore La Loggia e valutando positivamente il lavoro svolto dalla Commissione, sottolinea come il provvedimento all'esame rappresenti un importante tassello per una riforma strutturale del futuro assetto del sistema fiscale del Paese.

Rammentato il giudizio negativo del proprio gruppo sulla versione originaria dello schema di decreto, che in un'ottica antifederalista finiva per delineare un sistema di finanza locale basato sui trasferimenti e un forte ruolo della funzione perequativa, segnala in particolare, tra le questioni problematiche emerse nel corso del dibattito, le perplessità connesse all'introduzione della compartecipazione comunale all'IRPEF, la quale, essendo caratterizzata da una forte variabilità della base imponibile sul territorio è suscettibile di determinare un effetto sperequativo, tale da richiedere un importante intervento di riequilibrio delle risorse, confermando la vocazione centralista del provvedimento.

Nel ricordare che i sistemi federali per realizzare il principio di beneficio sono basati sulla tassazione degli immobili dei cittadini residenti e dei consumi, sottolinea che le proposte emendative del proprio gruppo, hanno trovato in taluni casi un positivo riscontro da parte della Commissione. Fa riferimento in particolare all'approvazione all'unanimità della proposta emendativa 2 a propria firma con la quale si è introdotta la compartecipazione comunale all'imposta sul valore aggiunto in luogo dell'IRPEF, attenuando i complessivi effetti sperequativi dovuti ad una imposta municipale fondata essenzialmente sulla tassazione delle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale. In proposito ricorda che la proposta emendativa del proprio gruppo, diretta ad estendere l'imposta municipale anche alle case adibite ad abitazione principale rendendola contestualmente detraibile dall'IRPEF, avrebbe consentito di superare le riserve sopra richiamate. Paventa inoltre che la sottostima dell'aliquota IMU possa tradursi in una eccessiva pressione sui bilanci dei comuni, i quali si vedranno costretti, anche per recuperare le risorse soppresse con il decreto legge n. 78 del 2010, ad

utilizzare lo strumento della manovrabilità delle aliquote, con un effetto complessivo di incremento della pressione fiscale.

Permangono, a suo avviso, nel provvedimento talune questioni problematiche connesse all'introduzione della cedolare secca, ad iniziare dalla copertura finanziaria affidata principalmente all'effetto emersione, stimata costante a fronte della variazione delle aliquote prospettata nelle diverse versioni del regime sostitutivo. Ritiene, inoltre, non accettabile che la copertura di un onere certo sia garantita attraverso le maggiori entrate derivanti da un ipotizzato comportamento dei contribuenti non suffragato da oggettivi parametri di riscontro, considerando anche che la soppressione della detraibilità dei canoni di locazione, facendo venir meno il contrasto di interessi tra affittuario e proprietario, dovrebbe attenuare la convenienza fiscale per l'opzione del regime sostitutivo e di conseguenza contenere il fenomeno emersione.

Pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione in ordine al miglioramento del testo, conferma la propria valutazione non pienamente positiva del provvedimento, annunciando il voto contrario del proprio gruppo.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) esprime preliminarmente il proprio ringraziamento nei confronti del Ministro e del Presidente, relatore del provvedimento, per il lavoro svolto, nonché del senatore Barbolini, che in qualità di relatore ha assunto il compito di coordinare le diverse istanze e sollecitazioni avanzate dai gruppi di opposizione. Dichiarata tuttavia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere La Loggia per ragioni di merito e per la contrarietà ai contenuti tecnici del testo, in parte dovuti anche alla mancata coesione politica tra maggioranza e opposizione in seno alla Commissione, che ha di fatto precluso il perseguimento di soluzioni idonee a superare le criticità emerse nel corso dei lavori. Il primo rilievo su cui manifesta riserve attiene alla mancata approvazione di un sistematico ed organico codice delle autonomie terri-

toriali, che definisca razionalmente le funzioni e i compiti spettanti agli enti locali. La mancata definizione delle esatte competenze assegnate ai distinti livelli di governo rende inefficace una regolamentazione federalista dei flussi di entrata e di spesa. Ulteriore profilo di difficoltà, rileva, afferisce all'impossibilità di adottare coefficienti di misura univoci rispetto ad una realtà variegata e complessa quale quella rappresentata dal sistema degli enti locali del Paese. Sottolinea che la proposta di parere del relatore La Loggia non delinea un assetto fiscale organico, bensì si limita a fornire risposte a condizioni di emergenza contingenti in cui versano gli enti locali, e ciò mediante la mera introduzione di nuove imposte ovvero rendendo più flessibili talune forme di prelievo locale. Rileva che le imposte di scopo e di soggiorno non hanno di per sé carattere federalista in quanto risultano prive del principio di responsabilità. In relazione al sistema della cedolare secca, fa notare che tale imposta tende a favorire i redditi più elevati e la prospettiva di fronteggiare l'evasione ricorrendo a tale strumento fiscale appare del tutto velleitaria se non si accede ad una diversa ipotesi normativa tesa a potenziare il conflitto tra proprietari e inquilini, mediante ad esempio la detrazione degli oneri in funzione della consistenza del nucleo familiare. Conclude sostenendo che il sistema fiscale municipale che si configura nel testo in esame appare del tutto inefficace e controproducente rispetto alle attese delle amministrazioni locali.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) dopo aver sottolineato la fattiva partecipazione di tutte le forze parlamentari, ricorda come il testo approvato ad agosto dal Consiglio dei ministri sia stato innovato per effetto sia del dibattito parlamentare che del confronto territoriale, pur sempre restando nel contenuto della legge delega e dell'impostazione di politica fiscale che la maggioranza di Governo ha definito in questi anni; a tal fine ribadisce la contrarietà alla *service tax*, che nei fatti, avendo come base imponibile la superficie

dell'abitazione, avrebbe determinato una reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, sottolineando che, a suo avviso, una *service tax* è già contenuta nel provvedimento nella forma della compartecipazione all'IVA. Ricordando che il decreto basa, tra l'altro, la sua struttura nel collegare il prelievo territoriale agli immobili presenti sul territorio con l'esclusione della prima casa, nell'emersione dell'evasione nel settore delle locazioni attraverso la cedolare secca, esprime il suo rammarico per la mancata approvazione della norma relativa al fondo per il finanziamento di agevolazioni in favore delle famiglie dei conduttori. Alla luce delle significative modifiche al testo introdotte nel corso del dibattito, dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega Nord.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel dare atto al Governo di aver preso in considerazione le proposte dell'opposizione e ringraziando i relatori per aver dato una chiara rappresentazione delle alternative in campo, fa presente che il risultato del testo non risponde alle aspettative di autonomia e responsabilità dei comuni, in proposito richiamando una serie di criticità del provvedimento quali la necessità di un valido sistema perequativo, l'effettiva copertura della cedolare secca e la possibile sovrastima dell'emersione nel mercato degli affitti. Nel rammentare la proposta del proprio gruppo di introduzione di una imposta comunale sui servizi, sostitutiva di TARSU/TIA e dell'addizionale comunale IRPEF pagata da tutti i residenti, evidenzia che l'esclusione di ogni forma di imposizione diretta locale dei possessori di abitazione principale – che verranno a suo avviso gravati in altre forme di una maggiore tassazione – compromette il principio federalista in base al quale i contribuenti devono coincidere con i beneficiari dei servizi.

Nel sottolineare come anche l'ANCI abbia espresso numerose perplessità sul testo, fa presente come l'aliquota base dell'IMU sia chiaramente sottostimata, determinando una grave perdita di risorse dei comuni che saranno obbligati pertanto,

anche per effetto dei tagli dei trasferimenti, ad aumentare il carico fiscale anche grazie allo sblocco delle addizionali. La stessa IMU, inoltre, graverà in misura maggiore su imprese e lavoratori autonomi, attesa la facoltatività della riduzione della stessa fino al cinquanta per cento se riferita a immobili da essi posseduti a fronte dell'automaticità di tale riduzione per gli immobili locati.

Conclude dichiarando per tali ragioni il voto contrario del proprio gruppo ed auspicando che il Governo e la maggioranza sappiano valutare adeguatamente l'esito della votazione finale del provvedimento.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) nel rilevare come, e grazie all'impegno profuso dal Presidente e dal relatore, la Commissione abbia confermato anche in questa occasione, il proprio ruolo propositivo sui contenuti degli schemi di decreto finora esaminati, osserva come la necessità di porre sotto controllo la dinamica della spesa pubblica e l'evoluzione del debito, debba essere perseguita non attraverso l'aumento del carico fiscale ma migliorando la gestione delle spese. Il federalismo consente di perseguire tale risultato, rivestendo in tal modo una valenza di sistema sulla quale le forze politiche non si dovrebbero esprimere in base a convenienze di parte. Va del resto riconosciuto che il provvedimento all'esame, che, rammenta, è stato modificato in larga parte in risposta ad esigenze espresse dalle rappresentanze dei soggetti destinatari dallo stesso, vale a dire le autonomie territoriali, avvia il non più procrastinabile processo di responsabilizzazione degli amministratori locali, e con l'introduzione della compartecipazione all'IVA fornisce una base fiscale idonea alla perequazione delle risorse nei confronti dei comuni. Nel rilevare che coloro che valutano negativamente il lavoro finora svolto dalla Commissione mostrano il venir meno della terzietà finora osservata nel corso dell'esame dei precedenti schemi di decreto, precisa, in risposta ad una questione posta nei precedenti interventi, che il proprio gruppo ha sempre coeren-

temente ribadito la piena indisponibilità ad intervenire con forme di prelievo fiscale nei confronti della prima casa. Quanto al procedimento che dovrà seguire il Governo dopo la votazione del parere, ritiene opportuno ribadire che il testo posto in votazione raccoglie numerose parti condivise dalla gran parte dei componenti la Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla fase della votazione della propria proposta di parere (*vedi allegato*).

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) alla luce di numerose parti comuni tra i pareri dei relatori, chiede al Presidente, al fine di far meglio emergere le parti condivise, la votazione per parti separate della proposta di parere.

Il senatore Walter VITALI (PD) sottolinea come una votazione per parti separate, pur operata sulla base delle parti condivise tra i pareri dei due relatori, determinerebbe una mancanza di chiarezza sul contenuto complessivo del testo eventualmente approvato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) intervenendo in merito alla proposta del senatore Franco, osserva come a suo avviso non sia in alcun modo possibile estrapolare dai pareri specifiche parti separate in quanto le stesse risultano inserite in un quadro complessivo e unitario, il cui spezzettamento condurrebbe a un testo finale di scarsa chiarezza.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) nel premettere che la richiesta del collega Franco è finalizzata a formalizzare alcune delle considerazioni svolte in precedenza, ritiene che la votazione per parti separate rientri negli ordinari strumenti dei lavori parlamentari. La contrarietà espressa da parte di alcuni gruppi conferma l'utilizzo strumentale della vota-

zione sul parere, che assumerebbe una valenza politica più che contenutistica.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) concordando con quanto espresso dalla collega Lanzillotta ritiene non perseguibile la votazione per parti separate.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) nel dichiararsi sorpreso dalla richiesta avanzata dall'onorevole Corsaro, ritiene che nei precedenti parlamentari relativi a proposte di analogo tipo non siano riscontrabili casi in cui i pareri siano stati votati per parti separate. Per non creare incertezze, pertanto, invita a procedere ad una rapida votazione del testo del parere del relatore La Loggia nel suo complesso.

Il senatore Sen. Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-Aut.) nel concordare con quanto affermato dai colleghi finora intervenuti, richiama la norma del regolamento della Commissione che prevede la possibilità per il Presidente di nominare due relatori, il cui lavoro potrebbe dar luogo alla stesura di un parere congiunto ovvero di due pareri distinti che, in tal caso, dovrebbero rimanere tali. Considerando inoltre, anche la presenza di un'ulteriore proposta di parere, a firma Belisario, sottolinea come la votazione per parti separate delle stesse, ognuna con una propria coerenza interna, non garantirebbe un risultato chiaro.

Il deputato Marco CAUSI (PD) nel rammentare che l'articolo 5, comma 3 del regolamento della Commissione prevede che il Presidente incarichi due relatori ai fini dell'esame degli schemi, afferma che la richiesta del collega Franco non possa essere accolta in termini regolamentari, da una parte, in quanto essendo stato concordato in seno alla Commissione di esercitare l'attività emendativa su un unico parere — quello del presidente La Loggia —, lo stesso assume un carattere unitario; in termini politici, dall'altra, in quanto il relatore Barbolini, al fine di agevolare i lavori della Commissione, non si è avvalso di chiedere che la medesima attività emen-

dativa fosse esercitata anche sulla sua proposta di parere. Conclude invitando pertanto il Presidente, il quale ritiene debba essere garante della correttezza dei lavori della Commissione, di non voler forzare la procedura di votazione.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) dichiarando il proprio sconcerto rispetto alla proposta avanzata dal senatore Franco, osserva che, se attuata, essa di fatto snaturerebbe il lavoro finora svolto dalla Commissione. Osservando che, come previsto dalla procedura, egli abbia compiuto un lavoro triangolato tra il testo del decreto, il parere del presidente La Loggia ed il suo parere, fa presente che l'estrapolazione delle singole parti in comune rappresenterebbe una forzatura, in quanto non si darebbe conto della sua impostazione alternativa considerata nel suo complesso. Rilevando la strumentalità della proposta avanzata, annuncia di ritirare il proprio parere, chiedendo che lo stesso rimanga agli atti come contributo di merito ai lavori svolti, ringraziando in proposito la Commissione e gli uffici.

Conclude sottolineando come dai lavori sia emerso comunque un patrimonio di conoscenze che sarà utile anche nel lavoro futuro della Commissione, in modo da portare il processo federalista su un percorso di maggiore certezza.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) nell'osservare che l'ostilità che si è manifestata sulla propria richiesta genera seri dubbi sull'autenticità delle valutazioni positive espresse da molti colleghi, ritira la proposta di votazione per parti separate, pur ritenendo che essa consentirebbe di valorizzare le posizioni comuni che si sono raggiunte su molte parti della proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore* segnalando di aver condiviso la richiesta avanzata dal senatore Franco, ritiene che la votazione per parti separate consentirebbe di meglio evidenziare il lavoro svolto nella Commissione per giungere alla condivisione di numerosi aspetti

del provvedimento. Precisa inoltre, che, sulla base degli accertamenti nel frattempo svolti, tale richiesta risulta pienamente procedibile.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) nel ritenere che la richiesta del senatore Franco sia stata avanzata al fine di valorizzare i lavori svolti dalla Commissione, esprime il proprio apprezzamento per la sensibilità mostrata nel ritirare la proposta medesima; ritiene peraltro opportuno, in relazione a ciò, invitare il senatore Barbolini a non ritirare la propria proposta di parere, al fine di non vanificare i risultati fin qui raggiunti nell'attività della Commissione.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) prendendo atto della decisione del collega Franco, ritiene opportuno confermare il ritiro della propria proposta di parere.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) nell'osservare che il Presidente non deve rappresentare una sola parte politica, ma

l'intera Commissione e che pertanto dovrebbe evitare qualsiasi forzatura dei lavori della stessa, dichiara di voler ritirare anch'egli la propria proposta di parere alternativo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta di parere da lui presentata, in qualità di relatore, sullo schema di decreto legislativo all'esame. La proposta è respinta.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) invita il Presidente a rappresentare ai competenti uffici delle Camere se la composizione rispetti i criteri stabiliti dalla legge istitutiva, con riferimento in particolare a quello della proporzionalità nella rappresentanza dei gruppi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente* comunica che nel corso della prossima settimana si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA COME
RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni *standard*;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzioni ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulterior-

mente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato

con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

Art. 01.

(Norme di coordinamento).

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Art. 1.

(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato

con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-*bis*. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni *standard*, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-*bis*. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere ridefinita sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

6-*bis*. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-*bis*, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-*bis*, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

c-*bis*) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati

pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.

(Cedolare secca sugli affitti).

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le

relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore

della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati veri-

ficatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.

(Imposta di soggiorno).

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Art. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF).

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2-*quater*.*(Imposta di scopo).*

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Art. 3.

(Federalismo fiscale municipale).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti

due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

(Imposta municipale propria).

1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i

comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria).

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai con-

sorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi	9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)	2 per cento

»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

sono sostituite dalle seguenti: « dell'aliquota del 2 per cento ».

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: « dell'aliquota del 3 per cento »,

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria).

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è ob-

bligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Articolo 7-bis.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non

può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

« Art. 7-ter.

(Fondo perequativo per comuni e province).

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 3, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;

b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

5. *Soppresso*

6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

6-bis. *Soppresso*

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati

in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;

b) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

c) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;

d) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in

proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo;

f) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

g) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;

h) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inol-

tre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

i) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento; adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

j) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;

k) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

l) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei comuni sulla base della normativa vigente;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;

n) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;

o) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico;

p) valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, finalizzato ad estendere agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione – a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi – delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;

q) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.